

**NOTA INFORMATIVA N. 1/2020**

**CONTROLLI DEL COMMITTENTE SUL VERSAMENTO DELLE RITENUTE DA PARTE  
DEGLI APPALTATORI**

*A decorrere dal 1° gennaio 2020 il committente deve verificare il versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni ai lavoratori impiegati dall'impresa a cui è stata affidata un'opera o un servizio, e sospendere il pagamento dei corrispettivi dalla stessa maturati in caso di impedimento ai controlli o riscontro di omessi versamenti.*

**1. Premessa**

L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157, allo scopo di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera attraverso la costituzione di cooperative e imprese che evadono l'iva e non procedono al versamento delle ritenute, introduce, **a decorrere dal 1° gennaio 2020** (anche in relazione ai contratti stipulati precedentemente), un articolato sistema di controlli dei committenti sui versamenti delle ritenute che i loro appaltatori devono effettuare sulle retribuzioni ai dipendenti.

**2. Ambito di applicazione**

La nuova norma si applica ai committenti (ad esclusione delle persone fisiche non imprenditori) che affidano a un'impresa (o a soggetti consorziati) il compimento di un'opera o di uno servizio:

- ✓ di importo complessivo annuo superiore a **200.000 euro**;
- ✓ tramite contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, comunque denominati, di esternalizzazione dell'attività (es. subfornitura);
- ✓ eseguiti presso le sedi di attività del committente (con conseguente esclusione, tra gli altri, dei servizi di logistica o di trasporto);
- ✓ con **prevalente utilizzo di manodopera** (il cui costo sia quindi pari ad almeno il 50% del corrispettivo contrattuale);
- ✓ e **utilizzo di beni strumentali di proprietà o riconducibili al committente** (con conseguente esclusione, ad esempio, dei lavori edili con impianto di cantiere e mezzi forniti dall'appaltatore, dei servizi di pulizia con lavapavimenti e ramazze di proprietà dell'impresa di pulizia o dei servizi di vigilanza).

**3. I controlli dei committenti e gli obblighi degli appaltatori**

Ricorrendo tutti i suindicati requisiti, i committenti sono tenuti a richiedere ad appaltatori, affidatari e subappaltatori copia delle deleghe di pagamento (modelli F24) relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute deve infatti essere effettuato con mod. F24 distinti per ciascun committente sulla base di parametri oggettivi quali, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa (risoluzione 23.12.2019, n. 108). In particolare, nel mod. F24 deve essere indicato il codice identificativo "09", unitamente al codice fiscale del committente nel campo relativo al soggetto coobbligato (risoluzione 24.12.2019, n. 109). Le ritenute d'acconto relative a componenti retributive non imputabili direttamente a specifiche commesse (es. malattia, ferie o arretrati) dovrebbero essere

suddivise secondo criteri proporzionali (es. ore impiegate nella commessa/ore complessive retribuite).

Proceduralmente, gli appaltatori, i subappaltatori e le imprese affidatarie dell'opera o servizio, devono trasmettere al committente e, per i subappaltatori, anche all'appaltatore, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali:

- ✓ copia dei mod. F24 (con riferimento ai versamenti relativi alle ritenute operate a decorrere da gennaio 2020);
- ✓ elenco nominativo e codice fiscale di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio:
  - i) delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore,
  - ii) dell'ammontare della retribuzione corrispostagli collegata all'opera o servizio,
  - iii) delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate disciplinerà ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste, che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati da mettere a disposizione del committente.

#### **4. Le conseguenze degli inadempimenti degli appaltatori**

Nel caso in cui:

l'impresa appaltatrice (e/o i suoi subappaltatori) o affidataria non ottemperi all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati; ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento (anche di uno solo dei subappaltatori all'interno della filiera), il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tale lasso temporale, il committente ovviamente solleciterà l'impresa a versare le ritenute ricorrendo al ravvedimento operoso.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando le ritenute non siano state versate.

Il committente che non effettui le dovute richieste all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice o non sospenda i pagamenti se ne ricorrano i presupposti, è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata a quest'ultima per la violazione degli obblighi di corretta determinazione e tempestivo versamento delle ritenute (generalmente il 30% dell'omesso o carente versamento).

#### **5. Il certificato di affidabilità fiscale dell'appaltatore esclude l'applicazione della norma**

Gli obblighi summenzionati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici trasmettano al committente la certificazione (c.d. DURF - documento unico di regolarità fiscale), con validità quadrimestrale, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che attesti la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione dei mod. F24 e delle informazioni sui lavoratori, dei seguenti requisiti:

- svolgimento di attività da almeno tre anni;
- obblighi dichiarativi regolarmente adempiuti;

- esecuzione, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, di versamenti registrati nel conto fiscale per un importo complessivo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi complessivamente superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, salvo la concessione di sospensioni o rateazioni non scadute.

## 6. Il divieto di compensazione

Alle imprese senza la certificazione dell'Agenzia delle entrate è anche esclusa la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione per pagare ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso della durata del contratto, in relazione alle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati dal committente.

## 7. Conclusioni

Le uniche parole positive che si possono spendere sulla norma riguardano il condivisibile scopo di combattere la disinvoltata e spesso illecita somministrazione di lavoro e l'evasione dell'iva e delle ritenute. Per il resto, va contestato il termine ristrettissimo tra la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (24 dicembre) e la decorrenza (1° gennaio), sconcordano le disposizioni lacunose (ad esempio, le incertezze sull'ambito applicativo della norma o sulle modalità di imputazione delle ritenute ai singoli committenti o sull'esclusione dagli obblighi nel caso in cui, ad esempio, un subappaltatore della filiera non abbia maturato i requisiti richiesti per ottenere l'autocertificazione) e le complicazioni procedurali che impatteranno sulla gestione amministrativa dei contratti; allarmano le restrizioni di liquidità che colpiranno gli appaltatori a cui sono vietate le compensazioni in mod.F24 o bloccati i pagamenti, con la conseguenza che gli stessi committenti potrebbero subire la sospensione dei lavori. Si può solo confidare (oltre che nella soppressione della norma) che l'Agenzia fornisca rapidi e risolutivi chiarimenti e renda subito disponibile il rilascio del certificato di affidabilità fiscale.

10 gennaio 2020